

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2019

Verbale N° 3 del 24 GIUGNO 2019

DELIBERAZIONE N° 44/CA DEL 24 GIUGNO 2019

OGGETTO: Approvazione della bozza del "Piano di Classifica" del comprensorio del Consorzio della Bonificazione Umbra, ai sensi della L.R. Umbria n. 30/2004.

del.

Regione dell'Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

		PRESENTI	ASSENTI
NALLI GIULIANO	Presidente	X	
SISANI MASSIMO	Vice-Presidente	X	
ALLEORI ENZO	Consigliere	X	
LORETI MARCO	Consigliere	X	
MONTIONI PAOLO	Consigliere	X	
BOCCHINI MARCELLO	Revisore dei conti	X	
LOCCI MARCO	Revisore dei conti	X	
PAPARELLI MAURIZIO	Revisore dei conti	X	

OGGETTO: Approvazione della bozza del "Piano di Classifica" del comprensorio del Consorzio della Bonificazione Umbra, ai sensi della L.R. Umbria n. 30/2004.

VISTI

- la L.R. Umbria n. 30/2004 "Norme in materia di Bonifica", ed in particolare i seguenti articoli:
 - l'art. 19 (Piano di classifica), c. 4, stabilisce che:
 - "4. I proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio dalle opere di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento del contributo di bonifica relativo alle spese di esecuzione, manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, quando non sono a totale carico pubblico, e alle altre spese per il funzionamento del consorzio. Il contributo è ripartito tra i proprietari in proporzione al beneficio ricevuto, calcolato sulla base degli indici contenuti nel piano di classifica di cui al comma 1. ";
 - l'art. 20 (Beneficio di bonifica) prevede che:
 - "1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio tratto dall'immobile per interventi di bonifica sul territorio, sia a titolo di incremento che di conservazione del relativo valore, e può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili."
 - "1-bis. Per la qualificazione del beneficio di cui all'articolo 19, comma 4 si rinvia al comma 6, lettera d), punti 1, 2 e 3 dell'intesa sancita in sede di conferenza Stato-Regioni concernente l'attuazione dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, che si allega alla presente legge."
 - "6. I consorzi di bonifica nelle bollette emesse per il pagamento del contributo consortile, devono specificare esattamente la motivazione del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce. ";
 - l'art. 21 (Immobili serviti da pubblica fognatura) statuisce che:
 - "1. Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica."
 - "2. Il contributo per lo scolo delle acque reflue, che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 3."
 - "3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'articolo 27 della L. n. 36/1994, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati nel piano di classifica, previa intesa tra gli A.T.I. ed i consorzi di bonifica. ";
- il D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale):
 - l'art. 166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica), c. 3, stabilisce che:
 - "3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata. ";

PRESO ATTO CHE

- il Consorzio con Delibera n. 125/D del 30.04.2003 ha affidato l'incarico all'Agriconsulting S.p.a. per l'aggiornamento del "Piano di Classifica";
- alla redazione ha partecipato il Dott. Agr. Riccardo Pisanti, collaboratore dell'Agriconsulting S.p.a.;
- il Consorzio, con Delibera n. 11/D del 27.01.2006, a seguito della Legge Regionale n. 30 del 23.12.2004, ha conferito l'incarico al Dott. Agr. Riccardo Pisanti di Roma per l'aggiornamento del "Piano di Classifica";
- il "Piano di Classifica" è stato aggiornato con il lavoro "Determinazione del contributo per beneficio di scolo", redatto dall'Ing. Remo Chiarini, approvato dal Consorzio con Delibera n. 42/CA del 27.06.2008 e con D.G.R. n. 1560 del 17.11.2008 della Regione Umbria;

RITENUTO CHE

- a seguito della grande mole di lavori effettuati dal Consorzio ed a seguito delle nuove normative, si è reso necessario un aggiornamento al Piano di Classifica dell'Ente;

- opportuno incaricare lo stesso professionista per una revisione ed adeguamento, stante la conoscenza acquisita sul territorio del Consorzio nella stesura del precedente documento;
- con Determina Dirigenziale n. 85/D del 30.06.2017 è stato conferito un nuovo incarico al Dott. Agr. Pisanti Riccardo per l'aggiornamento del "Piano di classifica della contribuenza consortile.";

VISTI

- l'art. 19 (Piano di classifica), co. 2 e 3, della L.R. Umbria n. 30/2004, i quali sanciscono che:
 - *"2. Il piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza, prima dell'adozione da parte dei consorzi di bonifica, sono trasmessi alle province e ai comuni i cui territori ricadono nel comprensorio di bonifica, ai fini dell'acquisizione del relativo parere, che deve essere reso entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente detto termine il parere è da intendersi come acquisito in senso favorevole. Il piano e il relativo perimetro di contribuenza, una volta adottati dal consorzio, sono trasmessi alla Giunta regionale per l'approvazione."*
 - *"3. Il consorzio di bonifica provvede alla pubblicazione, negli albi consortili e negli albi pretori dei comuni interessati, del piano di classifica e del relativo perimetro di contribuenza. Il consorzio provvede a dare preventiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione."*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell'art. 23 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta, astenuti i Consiglieri Loreti Marco e Montioni Paolo;

DELIBERA

- di approvare la bozza di "Piano di Classifica" ai sensi della L.R. Umbria n. 30/2004, allegato al presente parere per farne parte integrante e sostanziale;;
- di trasmettere il "Piano di Classifica ed il relativo Piano di Contribuenza" alle Province e ai Comuni i cui territori ricadono nel comprensorio di bonifica;
- di procedere con l'adozione del "Piano di Classifica" una volta acquisiti i relativi pareri o trascorsi 60 giorni senza aver ricevuto alcuna risposta.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Giuliano Nalli
F.to